

SENTENZA C. COST. N. 44 DEL 11 FEBBRAIO 2011

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

<p>GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE</p>	<p>Legge Regione Campania 2010, n.2 <i>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria 2010).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, comma 12, ultima parte che prevede il <u>finanziamento con fondi comunitari</u> (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR), <u>da parte della Regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra</u> • Art. 1, comma 16 che prevede <u>l'istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di aree cinofile, adibite esclusivamente all'addestramento ed allevamento dei cani da caccia, e l'individuazione di strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso</u> • Art. 1, comma 25 che prevede, <u>per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree</u>
<p>MATERIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente
<p>LIMITI VIOLATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art.117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) Cost. “competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale” • Art. 117, terzo comma, Cost.(principi della legislazione statale a salvaguardia del patrimonio naturale da ritenere vincolanti per le Regioni)
<p>RICORRENTE</p>	<p>Stato</p>
<p>RESISTENTE</p>	<p>Regione Campania</p>

DECISIONE

La Corte ha dichiarato fondata la questione relativa all'art.1, comma 12 in riferimento all'art.117, primo comma e secondo comma, lettera s) Cost., in quanto la disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall'inquinamento, è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze 246 e 251 del 2009). Inoltre i margini di intervento, che la disciplina nazionale pur rimette alle Regioni, non giustificano tale tipo di misure. La norma impugnata, nel prevedere l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, **delle acque reflue senza la previa sottoposizione a apposito trattamento di depurazione**, è macroscopicamente derogatoria sia alle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare (direttiva 2000/60/CE), sia alle finalità perseguite e agli strumenti predisposti dall'azione statale a tutela dell'ambiente (art.56 del d.lgs. n.152 del 2006, c.d. Codice dell'ambiente).

La Corte ha dichiarato fondata la questione relativa all'art.1, comma 16 in quanto, pur potendo la Regione regolamentare il territorio dei parchi in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art.117, è da **ritenere vincolante per la Regione il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale**. La norma contenuta nel comma 16 (l'istituzione da parte dei Comuni di aree cinofile) viene a contrastare con la norma interposta contenuta nell'art. 11 della legge n.394 del 1991 che **rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto, al Regolamento del parco. Tale disciplina deve essere rispettosa dei parametri previsti nella stessa legge, tra i quali il divieto di disturbo delle specie animali e il Regolamento del parco** è adottato dall'Ente parco, approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali, d'Intesa con le Regioni. In definitiva, la norma è illegittima, per contrasto con l'art.117, secondo comma, lettera s) della Costituzione limitatamente alla sua applicazione ai territori compresi nei parchi e non anche per quanto riguarda le zone montane.

La Corte ha dichiarato fondata la questione relativa all'art.1, comma 25 per violazione dell'art.117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, **la disciplina in argomento** (rispetto della distanza minima per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili) **attiene alla materia di potestà legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia, in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale. Non è consentito alle Regioni in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su determinate zone del territorio regionale.**

<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Competenza trasversale in materia di ambiente, con la titolarità dello Stato e delle Regioni di intervenire nell'ambito delle loro rispettive competenze. Riconoscimento alle Regioni della potestà concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legislazione statale.</p>
--	--